

Il parere su richiesta dell'avvocato (c.d. pareri extra-giudiziali)

La valutazione psicologica relativa alla genitorialità è strumento di assistenza e supporto in caso di separazione e divorzio nonché in caso di modifica delle condizioni di affidamento. Costituisce, inoltre, indispensabile elemento valutativo nelle ipotesi di conflitto familiare che non sia ancora sfociato nella crisi della coppia.

Lo psicologo sempre più frequentemente viene interpellato dall'interessato o dall'avvocato dello stesso prima di presentare il ricorso in tribunale, proprio per trovare supporto in una valutazione specialistica, ad esempio sulla capacità genitoriale del cliente e/o sulla situazione dei minori.

Nella stesura dei pareri extra-giudiziali, lo psicologo contestualizza le dichiarazioni rese dal cliente, le confronta il più possibile con informazioni alternative, anche con l'ausilio di eventuale documentazione attinente e/o della letteratura specialistica, differenziandole dalla propria e autonoma valutazione professionale.

Lo psicologo non può esprimere una valutazione specialistica in termini di certezza assoluta sullo stato psichico di una persona o di un minore, che non ha incontrato professionalmente e/o solamente sulla base di quanto riferito dal cliente (art.7 C.D.).

Egli può comunque esprimere il proprio parere, in termini ipotetici e avvalendosi della letteratura specialistica, sulle persone coinvolte nella situazione in oggetto, suggerendo eventuali approfondimenti o interventi e rappresentando le fonti e i relativi limiti delle informazioni in suo possesso.